

TI_GERICHTE 60.2018.3 vom 17. April 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-04-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2018.3

FR: TI_GERICHTE 60.2018.3 du 17 avril 2018

IT: TI_GERICHTE 60.2018.3 del 17 aprile 2018

Erwägungen

E. 1.1

Giusta l'art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto – entro il termine di dieci giorni – contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero (per es. avverso il decreto di abbandono secondo l'art. 319 CPP, atto impugnabile in applicazione dell'art. 322 cpv. 2 CPP) e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un'altra impugnativa. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

E. 1.2

). Nella prima fase si stabilisce un importo base in funzione, soprattutto, della durata della carcerazione; nella seconda fase l'importo base può essere aumentato o diminuito, alla luce delle circostanze del caso, vale a dire dei vari fattori ricordati e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'imputato (decisione TF 6B_196/2014 del 5.6.2014 consid. 1.2.). Il Tribunale federale riconosce CHF 200.--/giorno per privazioni della libertà di breve durata, qualora non sussistano circostanze straordinarie che giustifichino un aumento o una diminuzione (decisione TF 6B_437/2014 del 29.12.2014 consid. 3.).

E. 2.1

In applicazione dell'art. 429 cpv. 1 CPP, se è stato pienamente oppure parzialmente assolto o, ancora, se il procedimento penale nei suoi confronti è stato abbandonato, l'imputato ha il diritto a: a. un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali; b. un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale; c. una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà. Ai sensi dell'art. 429 cpv. 2 CPP l'autorità penale deve pronunciarsi d'ufficio sulle pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale (decisione TF 6B_583/2016 del 5.12.2016 consid. 2.2.; BSK StPO – S. WEHRENBURG / F. FRANK , op. cit., art. 429 CPP n. 10/31). Prima della decisione, l'autorità deve sentire l'imputato e invitarlo a quantificare e comprovare le sue pretese (art. 429 cpv. 2 CPP) [decisione TF 6B_740/2016

del 2.6.2017 consid. 3.1.].

E. 2.2

La pretesa d'indennizzo alla quale ha diritto una persona che è stata assolta è indipendente da una responsabilità delle autorità penali (decisione TF 6B_478/2016 dell'8.6.2017 consid. 2.; BSK StPO – S. WEHRENBURG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 6). Lo Stato è chiamato a rispondere della totalità del danno (spese di patrocinio, danno economico e torto morale) cagionato all'imputato (BSK StPO – S. WEHRENBURG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 8). Il suddetto danno deve presentare un nesso causale, ai sensi del diritto della responsabilità civile, con il procedimento penale (decisioni TF 6B_740/2016 del 2.6.2017 consid. 3.1.; BSK StPO – S. WEHRENBURG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 9) conclusosi con un decreto di abbandono o di parziale abbandono, con un'assoluzione totale o parziale o con un decreto di non luogo a procedere (DTF 139 IV 241 consid. 1.).

E. 2.3

Come sopra esposto, ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lit. a CPP, l'imputato assolto in parte o totalmente o nei confronti del quale è stato emanato un decreto di abbandono ha diritto ad un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali. L'indennità in questione copre in particolar modo della rifusione delle spese per un difensore di fiducia (decisione TF 6B_1104/2015 del 10.10.2016 consid. 2.2.), a condizione che il ricorso a quest'ultimo abbia come scopo un esercizio ragionevole dei diritti procedurali. Lo Stato si assume le spese di difesa unicamente nel caso in cui il patrocinio di un avvocato era necessario, tenuto conto della complessità del caso sotto il profilo materiale o giuridico (non deve dunque trattarsi di un caso bagatella) e se il volume di lavoro, e di conseguenza l'onorario dell'avvocato, erano giustificati [BSK StPO – S. WEHRENBURG / I. BERNHARD, op. cit., art. 429 CPP n. 13; Messaggio 21.12.2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1231 (in seguito: Messaggio)]. L'indennizzo per spese legali giusta l'art. 429 cpv. 1 lit. a CPP non è limitato ai casi di difesa obbligatoria secondo l'art. 130 CPP (decisione TF 6B_1303/2015 del 5.8.2016 consid. 3.1.).

E. 2.4

Ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lit. b CPP, l'imputato prosciolto ha diritto a un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale. La valutazione del danno economico si fa secondo le regole applicate in materia di responsabilità civile. La prova del nesso di causalità tra la procedura penale ed il danno economico non deve essere sottoposta ad esigenze troppo elevate. Ci si limiterà dunque all'alta verosimiglianza (CR CPP – C. MIZEL / V. RÉTORNAZ, art. 429 CPP n. 41). Il danno economico ai sensi dell'art. 429 CPP concerne oltre al danno materiale dovuto alla partecipazione necessaria al procedimento conseguente alla carcerazione e/o alla partecipazione agli atti di procedura, tutte le perdite economiche, tra cui anche la perdita/incapacità di guadagno derivante da attività dipendente e/o indipendente, durante tutta la durata del procedimento penale (decisione TF 6B_251/2015 del 24.8.2015 consid. 2.2.4.; BSK StPO – S. WEHRENBURG / F. FRANK , op. cit., art. 429 CPP n. 23) , nonché il caso particolare della perdita di salario o di rendite in caso di detenzione prima del giudizio ed il danno al futuro economico e altri elementi del danno economico. L'imputato prosciolto che postula il risarcimento di un danno materiale deve provarne e/o renderne credibile l'esistenza, l'entità e il nesso causale naturale adeguato tra il nocumento invocato

ed il procedimento (decisione TF 6B_449/2014 del 28.8.2014 consid. 2.2.; BSK StPO – S. WEHRENBURG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 24).

E. 2.5.1

Ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lit. c CPP, l'imputato prosciolti ha diritto a una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà. Il versamento di un'indennità a questo titolo presuppone di massima una lesione particolarmente grave della personalità ai sensi dell'art. 28 cpv. 2 CC o dell'art. 49 CO. La fissazione della riparazione morale costituisce una decisione secondo l'equità, fondata di principio sull'apprezzamento e sulla ponderazione delle concrete circostanze del caso, deve tenere conto segnatamente del pregiudizio all'integrità fisica e psichica, della reputazione di colui che si pretende leso, nonché della sua situazione familiare e professionale. La gravità oggettiva della lesione della personalità deve essere percepita dall'imputato prosciolto come una sofferenza morale (DTF 128 IV 53); è peraltro quest'ultimo che deve dimostrare che la lesione è stata da lui percepita come soggettivamente grave (DTF 120 II 97).

E. 2.5.2

La privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell'imputato. La riparazione del torto morale è concessa regolarmente se l'imputato è stato posto in carcerazione preventiva o di sicurezza (Messaggio, p. 1231). In caso di carcerazione ingiustificata, il torto morale deve essere fissato secondo il "metodo bifasico" (decisione TF 6B_196/2014 del 5.6.2014 consid.

E. 2.6

Ai sensi dell'art. 430 cpv. 1 lit. a CPP l'autorità penale può ridurre o non accordare l'indennizzo o la riparazione del torto morale se l'imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l'apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento. Il rifiuto o la riduzione dell'indennità sono compatibili con la Costituzione (art. 32 cpv. 1 Cost.) e con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art.

E. 6

cifra 2 CEDU) quando l'interessato ha cagionato, in nesso causale adeguato, l'apertura del procedimento penale o ne ha complicato lo svolgimento con un comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una regola giuridica che si deduce dall'ordinamento giuridico svizzero (decisione TF 6B_291/2013 del 12.12.2013 consid. 4.2.). L'autorità penale, per determinare se il comportamento in questione giustifichi l'esclusione o la riduzione dell'indennità, deve riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti illeciti, fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti e prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente al diritto federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto (decisione TF 6B_950/2014 del 18.9.2015 consid. 1.2.; BSK StPO – S. WEHRENBURG / F. FRANK, op. cit., art. 430 CPP n. 9 ss.). Secondo la giurisprudenza, il diritto civile non scritto vieta di creare uno stato di fatto idoneo a cagionare ad altri un danno senza prendere le misure necessarie allo scopo di impedire l'insorgenza del pregiudizio; chi disattende questa norma (non scritta) può essere tenuto, giusta l'art. 41 CO, a risarcire il danno che risulta dalla sua inosservanza (decisione TF 1B_475/2012 del 10.6.2013 consid. 2.1.). Ora, le spese dirette e indirette di una procedura penale, compresa l'indennità che deve eventualmente essere pagata all'imputato prosciolto, costituisce un danno per la collettività pubblica. In tal senso il diritto di

procedura penale impedisce implicitamente di creare senza necessità l'apparenza che un'infrazione sia stata o avrebbe potuto essere commessa, poiché un tale comportamento è suscettibile di provocare l'intervento delle autorità di repressione e l'apertura di una procedura penale e quindi causare alla collettività il danno rappresentato dalle spese legate all'istruzione di un procedimento penale aperto inutilmente. Vi è quindi comportamento colpevole nel caso in cui l'imputato avrebbe dovuto rendersi conto, viste le circostanze e la sua situazione personale, che la sua attitudine rischiava di provocare l'apertura di un'inchiesta (sentenza TF 1B_475/2012 del 10.6.2013 consid. 2.1.). Tra il comportamento che viola le norme di responsabilità civile e l'apertura dell'inchiesta con i relativi costi deve sussistere un rapporto di causalità. Il Tribunale deve spiegare in che modo la persona imputata ha, mediante il suo agire, infranto delle norme di comportamento, violando così illecitamente ed in maniera chiara delle norme di responsabilità civile (sentenza TF 6B_1126/2014 del 21.4.2015, consid. 1.3.).

3. 3.1. Come esposto in fatto (consid. y.), in data 19/20.6.2017 RE 1 ha richiesto un indennizzo ex art. 429 CPP così composto: CHF 13'110.20 quale risarcimento delle spese legali sostenute in _____ nell'ambito della procedura estradizionale; Euro 10'153.60 quale indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale e CHF 52'200.-- per ingiusta carcerazione della durata di 261 giorni (cfr. AI 304).

3.2. Il magistrato inquirente ha respinto tutte le citate pretese in quanto, sostanzialmente, le note professionali relative alle spese legali sostenute in _____ non sarebbero dettagliate; la carcerazione sofferta da RE 1 potrebbe essere computata nella sanzione che gli verrà inflitta nell'ambito del procedimento ancora aperto per atti preparatori punibili alla rapina e il danno economico, patito da una entità terza, non sarebbe in nesso di causalità con la partecipazione al procedimento (ABB _____).

3.3. 3.3.1. In relazione alle spese legali sostenute in _____, nell'ambito della procedura estradizionale, questa Corte è concorde con la motivazione contenuta nel decreto di abbandono nella misura in cui si rileva che le note professionali non sono dettagliate di modo che il controllo delle stesse ne risulta impossibile. All'istanza di indennizzo di cui sopra (cfr. AI 304) sono state allegate due note professionali dell'avv. _____, _____, dell'11.7.2016 per un totale di Euro 5'428.64 (doc. B in AI 304) e di data 12.1.2017 per l'importo di Euro 1'337.56 (doc. A in AI 304). La nota relativa all'anno 2016 ha come oggetto "RE 1 – Estradizione N. _____ – Corte D'Appello di _____ - Parametri Forensi DM 55/2014 art. 1 - 3 e 12 - 17 Corte D'Appello" (doc. B in AI 304). Dalla stessa si legge unicamente "Diritti e onorari" per Euro 4'050.--, nonché "C.P.A. 4%", più l'IVA al 22% ed altre "spese esenti art. 15 d.p.r. 633/72", senza altre specificazioni. Medesimo discorso per la fattura relativa all'anno 2017, con l'unica differenza che la stessa quale oggetto indica "Proc. penale n. _____ R.G.N.R. – Procura della Repubblica di _____ – Indagini difensive" (doc. A in AI 304). Alla suddetta istanza vi è allegata un'ulteriore fattura, quale doc. C, datata 22.7.2016, dell'avv. _____, _____, per l'importo di Euro 6'344.--, avente quale oggetto "Assistenza legale avanti la Corte d'Appello di _____, sezione quinta penale, nel procedimento n. _____ Reg. Estrad." (in AI 304). Dalla stessa risulta unicamente la posta "Imponibile" per Euro 5'000.--, "Cassa Avv.ti" per Euro 200.-- e "IVA" per Euro 1'144.-- (in AI 304). Come rettamente ritenuto dal procuratore pubblico tali fatture non indicano in nessun modo il dettaglio delle prestazioni fornite dai legali. Inoltre, anche se tali spese riguardassero unicamente la procedura estradizionale, come sostenuto da RE 1 senza tuttavia alcun riscontro oggettivo (considerato del resto come la fattura di cui al doc. A indica in maniera generale anche "Indagini difensive"), non va dimenticato che tale

procedura ha riguardato anche il reato di atti preparatori punibili alla rapina, per il cui reato il procedimento penale è tuttora aperto. Nemmeno in questa sede il reclamante ha (perlomeno) cercato di dettagliare maggiormente le prestazioni fornite dai suddetti avvocati, limitandosi ad indicare che in _____ i parametri forensi sarebbero disciplinati dal Decreto Ministeriale n. 55/2014, circostanza tuttavia non sufficiente per permettere a questa Corte di effettuare, come le incombe, un esame delle prestazioni fornite ed eventualmente da riconoscere. In nessun modo è stato esposto e spiegato come l'applicazione di tale Decreto condurrebbe agli importi fatturati. Alla luce di ciò e dell'impossibilità di determinare quali prestazioni gli avvocati hanno fornito in relazione al reato di cui all'art. 260bis CP, la decisione in merito alla rifusione delle spese legali può essere rinviata nell'ambito del procedimento penale ancora pendente per il reato di atti preparatori punibili alla rapina.

3.3.2. Il reclamante chiede la rifusione del danno economico di Euro 10'153.60 in quanto la società _____, di cui egli è socio di maggioranza, avrebbe dovuto avvalersi dell'assistenza straordinaria di un commercialista al fine di garantire l'operatività della suddetta società. Anche per tale posta di danno la conclusione del magistrato inquirente è meritevole di tutela. L'asserito danno fatto valere da RE 1 ha toccato direttamente la _____ e non lui personalmente, neppure nella sua veste di socio gerente. A riprova di ciò il fatto, del resto neppure contestato, che la fattura 6.6.2017 del commercialista Dott. _____ è stata inviata direttamente alla società, quale " Cliente " (cfr. doc. D in AI 304). Il citato documento è quindi stato patito da un'entità terza, di modo che difetta il nesso causale tra lo stesso e la partecipazione necessaria al procedimento da parte di RE 1, come prescritto dall'art. 429 cpv. 1 lit. b CPP. Anche per tale posta il reclamante si limita a ribadire che tale danno sarebbe riconducibile alla sua impossibilità di gestire la suddetta società, a causa della limitazione di libertà, senza tuttavia specificare per quale motivo, ad esempio _____ [socio di minoranza della _____ (cfr. Estratto della visura ordinaria società di capitale, in AI 306)] e/o _____ [addetto alla gestione tecnica della stessa società (cfr. in AI 306)], non avrebbero potuto occuparsi della gestione corrente della stessa, senza dover far capo ad un professionista esterno. La questione non merita ulteriori approfondimenti.

3.3.3. In merito alla richiesta di CHF 52'200.-- per ingiusta carcerazione relativi ai 261 giorni di detenzione patiti da RE 1, nell'ambito della procedura estradizionale, si rileva quanto segue.

3.3.3.1. Giusta l'art. 431 cpv. 2 CPP in caso di carcerazione preventiva o di sicurezza, l'imputato ha diritto a un'indennità e a una riparazione del torto morale adeguate se la durata della carcerazione ha ecceduto quella consentita e la privazione di libertà eccedente non può essere computata nelle sanzioni inflitte per altri reati. Tale disposizione si applica in caso di condanna dell'imputato, nell'ipotesi in cui la sanzione pronunciata è inferiore alla carcerazione già subita (PC – CPP, 2. ed., art. 431 CPP, n. 12 ss.). Il giudice deve computare la durata della carcerazione subita prima del giudizio, nelle sanzioni inflitte in rapporto ad altri reati, sia nel medesimo procedimento che nell'ambito di un altro e, in caso, concedere una riparazione del torto morale all'imputato e un'indennità. Si può computare la carcerazione subita prima del giudizio nelle pene pecuniarie (art. 34 CP), nei lavori di pubblica utilità (art. 37 CP) e nelle multe (art. 103 CP); trovano applicazione i tassi di conversione previsti agli art. 35, 36, 39 e 106 CP. Nei casi in cui ciò è possibile, la computazione avrà ugualmente luogo nelle misure privative di libertà. La carcerazione preventiva o di sicurezza dev'essere computata nelle misure privative di libertà ai sensi degli art. 56 ss. CP.

3.3.3.2. Ai sensi dell'art. 51 CP il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato (per la nozione, cfr. art. 110 cpv. 7 CP) nell'ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento. Tale articolo

riunisce in un'unica disposizione il tenore degli art. 69 e 375 vCP. Il vecchio diritto, in vigore prima del 2007, prevedeva unicamente la possibilità per il giudice di computare i giorni di detenzione subiti in ragione del comportamento dell'imputato. In virtù del nuovo diritto, la computazione è obbligatoria e incondizionale (PC – CP, 2. ed., art. 51 CP n. 2). La regolamentazione del vecchio diritto era basata sul principio dell'identità del delitto, secondo il quale la carcerazione preventiva poteva essere computata solo nella pena inflitta in ragione dell'infrazione, il cui perseguimento aveva necessitato una messa in detenzione. Il messaggio del Consiglio federale relativo all'art. 51 CP ha abbandonato tale principio per fondarsi sul principio dell'identità di procedura (FF 1999 1787 1869; CR – CP, art. 51 CP n. 8). La carcerazione subita prima del giudizio è computata nella pena anche se tale carcerazione risulta da una procedura relativa ad un altro caso. Infine, per il computo del carcere preventivo è determinante soltanto la durata della privazione della libertà. Le eventuali particolari condizioni della carcerazione sofferta all'estero in vista dell'extradizione non sono da prendere in considerazione (DTF 130 IV 6).

3.3.3.3. Alla luce delle disposizioni di cui sopra, anche per la pretesa di torto morale in relazione alla detenzione estradizionale subita, la conclusione del magistrato inquirente dev'essere confermata in questa sede. Si rileva che la carcerazione subita era relativa ai tre reati inizialmente imputati a RE 1 (tentata rapina, rapina aggravata e atti preparatori punibili alla rapina). Essendo il procedimento penale per tale ultimo reato tuttora aperto nei confronti del reclamante, il giudice di merito chiamato a decidere sulla sua eventuale responsabilità, terrà conto della carcerazione già subita e la computerà in un'altra eventuale pena da infliggergli o gli accorderà l'indennità richiesta in questa sede in caso di proscioglimento. La richiesta di RE 1 è quindi prematura e viene rinviata alla decisione di merito riguardo al reato di cui all'art. 260bis CP, tuttora imputatogli.

4. Alla luce di quanto sopra, il reclamo è da respingere, senza esame dell'art. 430 CPP, considerato come le richieste di rifusione delle spese legali e la riparazione del torto morale sono state respinte in questa sede, e semmai rinviate al giudizio di merito nell'ambito del procedimento penale ancora aperto nei confronti del reclamante, mentre che la richiesta di indennità per il danno economico è stata respinta in difetto del nesso causale, di modo che la suddetta disposizione non entra in linea di conto.

5. In siffatte circostanze, il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza. Per questi motivi, richiamati gli art. 51 CP, 379 ss., 393 ss. e 429 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG e ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia di CHF 800.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 850.-- (ottocentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, _____.

3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF.

Intimazione: . Per la Corte dei reclami penali Il
presidente

La cancelliera